

Tenuto conto, altresì, che ai sensi del secondo periodo, comma 907 del sopracitato art. 1, l'anticipazione stabilita nella misura massima di 20 milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, è restituita in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno;

Visto il terzo periodo del sopracitato comma 907, art. 1, che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine previsto e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione di somme

1. È concessa ai comuni di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, l'anticipazione di euro 14.723.700,00, da destinare ai pagamenti in sofferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

Modalità per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite della misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, così come previsto, dal citato art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro Fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione ed imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ed enti del settore pubblico»).

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, deve essere restituita, ai sensi del comma 907 dell'art. 1 della già citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, in parti uguali, entro il 30 settembre 2020, 2021 e 2022.

2. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo comma, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2019

Il direttore centrale: VERDE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 597

ALLEGATO A

Art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Somme da destinare agli enti per pagamenti in sofferenza)

Codice ente	Denominazione	Provincia	Popolazione 2017	Anticipazione complessiva
5190650010	Acate	RG	11325	3.397.500,00
5190480970	Tortorici	ME	6259	1.877.700,00
4180970080	Ciro' Marina	KR	14794	4.438.200,00
5190010280	Porto Empedocle	AG	16701	5.010.300,00
Totale				14.723.700,00

19A02103

DECRETO 22 febbraio 2019.

Aggiornamento del costo medio del rimpatrio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto 22 dicembre 2018, n. 151, per l'anno 2019.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), ove è previsto che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale includano almeno il pagamento dei costi medi di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha previsto la necessità di individuare i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2018, n. 151, che individua i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, stabilisce che il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno;

Rilevato che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, prevede che il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30 % in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica;

Ritenuto di dover aggiornare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, il costo medio di rimpatrio per l'anno 2019, sulla base dei medesimi criteri richiamati all'art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

Vista la proposta del direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere *pro tempore* formulata con nota n. 400/A/2019/10.2.146, prot. 0014611 del 25 gennaio 2019;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2019

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno 2018 in euro 1.398,00, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2019, in euro 2.052,00.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2019

*Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza*
GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. 594

19A02085

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 31 gennaio 2019.

Modifiche al decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

